testo in vigore dal: 14-10-2009

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale

e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre

1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro

dell'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le

forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

relativamente al piano di emergenza interno;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante

attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva

96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;

Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri con nota del 15 aprile 2009;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma

5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive

modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che

lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8

del medesimo decreto, ivi compreso il personale di imprese

subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione,

alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.

2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora

nello stabilimento» si intende:

- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e

amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;

- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi

e/o agli interventi di emergenza;

- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,

preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti

o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con

l'esercizio degli impianti o depositi;

- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,

preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per

qualsiasi altro motivo di lavoro.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva

96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.

228, (supplemento ordinario), e' il seguente:

«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti

gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il

gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del

personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il

personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il

piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento

nei seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare

l'attivita';

b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti

al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,

entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto;

c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia'

assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno

le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e'

predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da

minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,

per l'ambiente e per le cose;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere

l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti

rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita'

locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento

dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interno deve essere

riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed

aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale

che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di

imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli

appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La

revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello

stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi

tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da

adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla

provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1,

tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di

emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva

competenza.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento

da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di

consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che

lavora nello stabilimento ivi compreso il personale di

imprese subappaltatrici a lungo termine.».

- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento

ordinario):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238

recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che

modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli

di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21

novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).

- Il testo del comma 4, dell'art. 17 della citata legge

23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.».

Nota all'art. 1:

- Per il testo del comma 5, dell'art. 11, del citato

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si vedano le

note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334:

«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli

stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in

quantita' uguali o superiori a quelle indicate

nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'

tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.

2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto

all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare

che:

a) e' stato adottato il sistema di gestione della

sicurezza;

b) i pericoli di incidente rilevante sono stati

individuati e sono state adottate le misure necessarie per

prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per

l'ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la

manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura

e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello

stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di

incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente

sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.

14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;

d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e

sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.

20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano

d'emergenza esterno al fine di prendere le misure

necessarie in caso di incidente rilevante.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene

almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra

l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla

stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene

inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose

presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che

possono consentire di prendere decisioni in merito

all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione

di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.

4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di

concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita

la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le

indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'

previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni

per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per

l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi

tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del

rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti

valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai

decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

175, e successive modifiche.

5. Al fine di semplificare le procedure e purche'

ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente art.,

rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti

in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti

comunitari, possono essere utilizzati per costituire il

rapporto di sicurezza.

6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'

competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'

come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio

dell'attivita';

b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla

data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle

disposizioni del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto;

d) in occasione del riesame periodico di cui al comma

7, lettere a) e b).

7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame

biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il

rapporto di sicurezza:

a) almeno ogni cinque anni;

b) nei casi previsti dall'art. 10;

c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del

Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione

della regione interessata, qualora fatti nuovi lo

giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze

tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi

degli incidenti, o, in misura del possibile, dei

semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel

campo della valutazione dei pericoli o a seguito di

modifiche legislative o delle modifiche degli allegati

previste all'art. 15, comma 2.

8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle

autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di

sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica

dello stesso.

9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art.

22, comma 2, il gestore predispone una versione del

rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate,

da trasmettere alla regione territorialmente competente ai

fini dell'accessibilita' al pubblico.

10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore

comprova che determinate sostanze presenti nello

stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento

stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare

alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in

conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la

limitazione delle informazioni che devono figurare nel

rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti

pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle

loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone

comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di

sicurezza.

11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla

Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al

comma 10 e le motivazioni della limitazione delle

informazioni.».

Art. 2.

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1,

consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo

47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modificazioni.

2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici

giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti

informazioni:

a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la

predisposizione del piano di emergenza interno;

b) lo schema di piano di emergenza interno;

c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di

emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.

3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza

interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e'

redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a

disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25

del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del

piano di emergenza interno.

4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso

dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o

proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il

gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo

1, comma 1.

Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte

dei conti.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 9, foglio n. 147

Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.

334 del 1999 si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e' istituito a livello territoriale o di

comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei

rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le

modalita' di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o

designato il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza.

3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a

15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al

loro interno oppure e' individuato per piu' aziende

nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo

quanto previsto dall'art. 48.

4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15

lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito

delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di

tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai

lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'

il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per

l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo

diverse determinazioni in sede di contrattazione

collettiva, avviene di norma in corrispondenza della

giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,

individuata, nell'ambito della settimana europea per la

salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di concerto con il

Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo

decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del

presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di

cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle

aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)

tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive

da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte

le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000

lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'

aumentato nella misura individuata dagli accordi

interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai

commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui

agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le

associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano

nazionale.».

- Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato

decreto legislativo n. 334 del 1999:

«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di

sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione

da parte delle regioni della specifica disciplina prevista

dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli

stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di

sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresi' il

provvedimento conclusivo.

2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto

il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato

il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria

competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio

dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari

sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni

necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari,

che non possono essere comunque superiori a due mesi.

Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le

valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni

integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per

la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano

nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o

il divieto di esercizio.

3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche

individuate con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato

avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto

preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il

rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i

sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il

nulla osta di fattibilita', eventualmente condizionato

ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia

rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,

formula la proposta di divieto di costruzione, entro

quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di

sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie

all'acquisizione di informazioni supplementari, non

superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del

nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato

il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto

particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto

definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico

conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto

di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed

ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono

indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di

eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che

il gestore intende adottare per la prevenzione e la

riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente

inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni

richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.

4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e

3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al

Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al

sindaco, nonche', per l'applicazione della normativa

antincendi, al comando provinciale dei Vigili del fuoco

competente per territorio.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a

mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica

prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'

avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,

la presentazione di eventuali osservazioni scritte e

documentazioni integrative, la presenza in caso di

ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora

ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere

chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono

sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni

contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente

la situazione dello stabilimento.

Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di

controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del

presente decreto, sulla base delle disponibilita'

finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a

quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui

all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di

accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli

incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei

relativi sistemi di gestione della sicurezza.

1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono

svolte al fine di consentire un esame pianificato e

sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di

gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il

gestore possa comprovare di:

a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle

attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire

qualsiasi incidente rilevante;

b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le

conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed

all'esterno del sito;

c) non avere modificato la situazione dello

stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti

nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.

2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono

effettuate, sulla base delle disponibilita' finanziarie

previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in

attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.

72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative

agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi

del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio

1998.

3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte

sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,

della sanita' e dell'industria , del commercio e

dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di

ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e

devono essere concepite in modo da consentire un esame

pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,

organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

4. Il sistema delle misure di controllo di cui al

presente articolo comporta che:

a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un

programma di controllo con una periodicita' stabilita in

base a una valutazione sistematica dei pericoli associati

agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e

almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla

presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;

b) dopo ogni controllo deve essere redatta una

relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;

c) i risultati dei controlli possono essere valutati in

collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un

termine stabilito dall'autorita' di controllo.

5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere

al gestore tutte le informazioni supplementari che servono

per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita'

di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o

l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente

rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di

emergenza esterno.

6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma

1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli

stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del

citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle

disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione

vigente.».